

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 6. Luglio 1863.
dal Ministro Di Grazia e Giustizia*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186

620
Signori

Nello scopo di raggiungere l'uniformità delle istituzioni giudiziarie in tutto il Regno, per far cessare le differenze che in questa parte presenta ancora la Toscana, io pensai se dovessi proporre al Parlamento una nuova legge di organizzazione giudiziaria comune a tutte le province d'Italia, ~~affidando~~ ^{ovvero} affidando puremente e semplicemente alle Province di Toscana l'ordinamento già nelle altre esistenti.

Al primo partito mi pareva ancor prematuro in quanto in alcune province è per tempo che funziona l'ordinamento nuovo e non possono quindi avervi dati sufficienti a giudicare ed apprezzare convenientemente il sistema; ad ^{ora} ~~ora~~ ^{ad} un progetto di riforma radicale avvisi subordinata l'istituzione giudiziaria delle Province toscane avvisi questa dilazionata di tempo o l'avvisi coposta alla interruzione di una discussione che ritornando su tutti i principj sempre nuovamente in questione le basi costituenti l'or-

ordinamenti in vigore

D'altronde il secondo partito non mi sembra isolatamente e forse anche pienamente accettabile senza che fosse accompagnato da un progetto col quale portarsi alla Legge organica giudiziaria quei miglioramenti e quelle modificazioni che erano suggerite dall'esperienza o consigliate da ragioni di ordine superiore

Presentando dunque al vostro Senato e all'approvazione vostra il progetto di legge in guarente le modificazioni all'Organico giudiziario contemporaneamente all'altro relativo all'organizzazione giudiziaria delle Province Reali, io intendo di realizzare uno scopo probabilmente più utile che non più opportuno e meno incerto nei suoi risultati

Le modificazioni al sistema attuale proposte col presente Progetto di legge sono contenute nella legge 13. Genn. 1879. sull'ordinamento giudiziario, la legge 17. del. Maggio 1861 relativa all'Organico giudiziario delle Province Reali e nella legge 21. Genn. 1879. sugli Uffici della Magistratura; e più specialmente propriamente

A. alla costituzione dei Giudici Conciliatori

B. alle condizioni speciali della nomina ai varj Consigli giudiziari

2.^o al ricevimento delle funzioni giuridiche

~~to a una riforma della giustizia~~
~~propria~~

3.^o ad alcuni aspetti della magistratura

Un'atto speciale modificazioni riguardanti la costituzione delle Corti di Episcopi ha formato l'oggetto di un particolare progetto di legge che si trova attualmente alla discussione avanti al Senato

3.^o di Giuristi Conciliatori

L'istituzione dei Giuristi Conciliatori ha fatto ottenere prova nelle provincie meridionali; — sono essi ministri di pace e di concordia, sopprimono le minori vertenze, esercitano in ciascuna Comune un ufficio molto proficuo che vale a mantenere e rafforzare le buone relazioni e a spargere sempre più i rapporti di amichevole vicinato tra i singoli Comuni; provvedono infine al bisogno d'una giustizia facile, non dispendiosa ed essenzialmente locale

Era dunque molto utile l'estendere questa istituzione a tutte le Provincie del Regno subordinandola però, quanto all'attuazione, al momento in cui andò in vigore il nuovo Codice di procedura Civile ed il di cui progetto sta già per essere presentato

Il Giudice Familiare occupano naturalmente
il primo gradino nella scala delle Auto-
rità giudiziarie e gli art. 1, 3, 4, 5, 6
del progetto ne determinano il numero,
la missione, il modo della nomina, l'in-
dole e la durata delle funzioni e le nor-
me delle relative supplenze

§. 2. Del Divisione delle Funzioni Giudiziarie

Ritenuto l'assorbimento di un noviziato ~~di alcuni~~
~~posto~~ nella carriera giudiziaria come
nona risorsa per supplire ed efficienti
e togliere ancora l'inconveniente che
durante il biennio giudiziario gli
alumni o uditori fossero chiamati ad
eseritare funzioni incompatibili con
la loro normale raggiunta Donata

Sono dunque le mutazioni a questo proposito
fatte alla legge organica in vigore
prima di tutto ^{la disposizione per uditori ed alumni e l'}
^{assegnazione delle supplenze} ~~assegnate~~ ^{per}
l'attribuzione ^{della} nomina ^{del} ¹⁹⁰⁰ ~~tribunale~~
al Ministro anziché ~~data~~ al R. il
quale può convenientemente intervenire
doveva allorché si trattava di appella-
re ^{l'impunità} si gli uditori a far le voci del Giudice
fondamentale e che allora soltanto
l'importanza delle funzioni da compiere
in poteva apparire neppure

In questi luoghi si è richiesto un duplice
opere, d'ammisione al noviziato
e d'onore, il primo verrebbe più

292

specialmente sulla teoria, il secondo
sulla pratica - il primo di competenza
esclusiva, quanto al giudizio, della
Corte d'appello, il secondo di una Giunta
speciale formata dal Ministro della
Giustizia.

In terzo luogo la diversità nella durata
del biennio facendone per i magistrati di
lettura ed alunni, il primo destinato
alle funzioni di giudice di Mandamento
e di pretore, il secondo a quelle di giudice
del Tribunale di circondario e ciò in
corrispondenza della importanza dell'
esame d'ammissione e dei suoi risultati.

Inizialmente l'autorizzazione ai soli
lettori di poter fare le veci del giudice
di Mandamento durante il corso del
noviziato giudiziario affidando così
per gli lettori e agli alunni l'as-
pettanza alle Udienze e l'operato delle
attribuzioni del Pubblico Ministero
presso i Tribunali di circondario, funzio-
zioni queste non rispondenti alla qua-
lità di lettori e proprio del solo
funzionario che possiede già tutti
i requisiti dalla legge voluti per
compierele.

Tali differenze sono specialmente for-
mulate negli art. 7, 8, 9, 10, 11,
12, e 13. del progetto.

§. 3. Delle funzioni speciali e
la nomina ai varj Impiegli Giudiziarj

È preliminarmente ad osservarsi che in proposito delle Segreterie è stata implicitamente ma con alta forza espressa dal progetto adottata una distinzione la quale mentre serve alla chiarezza rispetta anche una tradizione che già trovasi osservata nella maggior parte delle nuove Province; la distinzione cioè delle Segreterie dagli Uffizj di Segreteria e per conseguenza dei cancellieri e vice cancellieri addetti alle Giudicature, ai Tribunali ed alle Corti di Segreteria e sostituti Segretarij addetti agli Uffizj del Ministero pubblico e dell'Avvocato di Fovori.

Dal resto quanto alle condizioni speciali di nomina ai varj Impiegli giudiziarj le leggi attualmente in vigore sono state modificate non solo per causa delle nuove norme riguardanti il titolo in relazione ai posti di Giudice di Mandamento e di Tribunale, ma ancora per limitazione che è stata fatta al tempo e durante delle funzioni richieste di passaggio da un posto ad un altro, e quanto agli Uffizj di Segreteria delle Giudicature.

catore di Mandamento e dei Tribunali
 di Circondario non che agli Uffizj di
 Segreteria del Ministero pubblico e
 della pubblica Amministrazione per il sistema
 più semplice e libero risultante dalle
 due sole condizioni sopra prefatte cioè
 del compenso sopra delle somme legali
 e dell'esperimento speciale d'idoneità
 E queste differenze sono tutte espresse
 negli art. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
 22 e 23. del proposto progetto di legge

S. S. Degli Uffizj di alcuni
 Magistrati

Similmente si propongono alcune disposizioni
 riguardanti gli stipendj di certi Ma-
 gistrati

Conviene riparare all'inconveniente che in
 pratica è gravissimo, di non poter pres-
 so promuovere nei Tribunali di Circon-
 dario, senza offerta del Giudice di Col-
 legio, i Giudici di Mandamento di
 la ragione che escede di lire 2000.
 l'ultima categoria di stipendia dei
 primi non si hanno inteso a pro-
 fare i secondi i quali hanno le
 prime categorie a 2400. e 2000. lire
 - ora neppure quindi stabilire un
 reparto più proporzionato, e tutto
 ciò per l'identica ragione richiedev.

a riguardo ancora degli stipendi dei
sostituti procuratori del Re attribuiti
alla pari dei Giudici di Collegio

Per conseguire questo fine faceva d'uopo
fornire l'ultima categoria della
L. 2000; - una tale disposizione
per altro non poteva andare differita
da altre disposizioni che faremo
trovare in compenso e largo compenso
al carico che viene ad averla alla dis-
ponenza

Il compenso proposto nel Progetto consiste

1° nel ripartire le rimanenti cate-
gorie di stipendio dei Giudici di Tribunale e
dei sostituti procuratori del Re alla ra-
gione di $\frac{1}{6}$ gla prima, di $\frac{1}{6}$ gla secon-
da e di $\frac{1}{6}$ gla terza categoria

2° nel ripartire con la stessa
proporzione e misura le attuali
categorie di stipendio dei Consigliere di
Corti d'Appello, dei sostituti procuratori
Generali nelle medesime, dei Presidenti
dei tribunali di Circondario e dei
procuratori del Re

3° finalmente nel sostituire
alle attuali categorie di stipendio dei
Presidenti di sezione delle Corti d'Appello
quelle più giuste e proporzionate
di dn 9000. gla prima e di dn 8000.
gla seconda tenendo ferma la stessa
misura del reparto

Copi facendo mentore fu 752. Giudici di An.
Anno di Ferdinando 201. Affidati
procuratori del Re, nelle province dove
è in vigore l'ordinamento giudiziario,
l'abolizione dell'ultima categoria delle
da 2000. avrebbe portato un carico alle
finanze di An 1/2, 000, i mutati separati
e le sostituzioni di categorie proposte;
agli altri stipendi sono menzionati avve.
Dati ^{minori} portati un vantaggio complessivo di
An 213, 000. di cui 109, 000 sugli
stipendi di 410. consiglieri di Corte
d'appello, 33, 000 su quelli di 128.
sostituti per i genti e di 66, 000.
su quelli di 129. presidenti di Tribu.
nali e 129. procuratori del Re; - e
copi in definitiva un risparmio di
An 60, 500

È all'effetto che questo cambiamento potrà
si operare senza danno dei Magistrati
che godono ora le attuali categorie di
stipendio e senza pregiudizio della
finanza venne disposto che le occasi
sulle innovazioni dovevano avere le
loro esenzioni a poco a poco ed a
misura che si verificavano le van
canze di posti compensando, durante
l'operato, il di più col di meno nei
vari gradi ed in modo da non essere
drei annualmente la somma complessi
siva stampata nel Bollettino di
finanze della Magistratura

Dati, forse, o signori, le ragioni sulle quali
senza appoggio le disposizioni modifi-
cate contenute nel progetto di legge
che io vorrò con fiducia all' appro-
vazione vostra impegnandomi a far
al più presto argomento della vostra
discussione e deliberazione

Progetto di Legge

Revisi

Art 1

La legge 13. Gbrò 1859. sull' Ordinamento Giudiziario, la legge 17. Gbrò 1861. sull' organizzazione giudiziaria per le Province Napoletane e la legge 20. Gbrò 1859. sugli Stipendi dei Funzionari dell' ordine giudiziario sono modificati in tutto le Province del Regno nella seguente conformità

§1. Dei Giudici Conciliatori

Art 2

In ogni Comune vi sarà un Giudice Conciliatore. Nei Comuni in cui a ragione di popolazione o per altre cause un solo Giudice Conciliatore sia insufficiente, potrà essere stabilito un numero maggiore

Art 3

Le funzioni del Conciliatore sono

1. di conciliare le controversie fra gli abitanti del Comune ove ne sia richiesto, nel qual caso le conciliazioni tengono luogo di arbitramenti, e quando fianza d'empito le condizioni dalla legge prescritte per i medesimi ne producono tutti gli effetti

2. di decidere fra gli abitanti del Comune in appellabilmente, con procedimento verbale e senza osservanza di rito

giudiziario fino alla somma di lire
trenta tutte le controversie dipendenti dalle
azioni personali

Queste funzioni vengono esercitate nei
limiti e nei modi ed osservate le norme
stabilite dalla legge di procedura

Art. 4

I Giudici conciliatori saranno nominati dal
Re sulla proposta dei rispettivi Consigli
Comunali fatta mediante la presentazione
di tre candidati

Tale proposta verrà trasmessa dal
Consiglio Comunale al procuratore del Re
il quale ne farà innanzi al Ministro della

Propo i Giudici Conciliatori compiranno l'ufficio
di Cancellieri e Segretari Comunali a loro scelta

Giustizia #

Art. 5

Le funzioni del conciliatore saranno perennemente
onorifiche

Durerà in ufficio tre anni e potrà
essere confermato

Art. 6

In mancanza o impedimento del Giudice con-
ciliatore supplirà temporaneamente il
Sindaco o chi lo rappresenta

§. 2. Del Tirocinio per le Funzioni Giudiziarie

Art. 7

Per l'ammissione al tirocinio giudiziario, che
si compie in qualità di ^{o di alunno} Uditor^e, presso le
Corti, Tribunali ed Uffici del Ministero Pubbl.
co, si richiedono le condizioni seguenti

- 1- l'aver conseguito la laurea in legge
- 2- l'aver fatto pratiche per un anno
presso un avvocato esercitante o nell'Ufficio

Leggenda

2
D'un avvocato del Poveri

3° l'anno subito con approvazione
un apposito esame

Questo esame avrà luogo a voce 3
in finiti davanti alle Corti d' Appello

Celui che nell' esame d' ammissione
e in occasione della approvazione del
medesimo avrà riportato i maggiori punti
a forma di quanto prescrivono i Regolamenti
ment' avrà titolo d' essere nominato Alu-
no

Quelli all' incontro che ne avrà repor-
tato un minor numero avrà titolo d'
essere nominato Uditore

Art. 8

Gli Alunni e gli Uditore sono nominati dal Mi-
nistro della Giustizia e da esso destinati alle
diverse Corti, Tribunali ed Uffizj

Il numero degli Alunni e degli Udi-
tori è fissato con Regio Decreto in ragione
dei bisogni dell' amministrazione della
giustizia

Art. 9

Al servizio giudiziario compete

2. - per gli Uditore nell' attendere
per un anno alla pratica forense presso
i Tribunali di circondario e i corrisponden-
ti Uffizj del Pubblico Ministero

3. - per gli Alunni nell' attendere per
tre anni alla pratica forense presso i
Tribunali di circondario, le Corti d' Appello,
le Corti di Cassazione e gli Uffizj rispettivi
del Pubblico Ministero

Art. 10

Decorso l'anno e rispettivamente il triennio

di cui nell'Articolo precedente gli Alun-
ni e gli Uditori dovranno sottoporsi ad
un secondo esperimento avanti la Corte d'
Appello

Quest' esame verterà sulla pratica
giudiziale ed avrà luogo in scritto

La Corte d'Appello darà il suo avviso
sugli scritti il giudizio definitivo dei quali
apparterrà ad una Giunta speciale for-
mata per Decreto del Ministero della Giusti-
zia

L'esame d'idoneità favorvolmente
superato darà titolo agli Uditori di es-
sere nominati periti ai posti di Giudice
di Mandamento o di Polizia, e agli Alun-
ni d'opere nominati ai posti di Giudice di
Tribunale di Seconda istanza purchè conser-
vate le condizioni generali della legge
proprie all'ammissione all'esercizio
delle funzioni giudiziarie

Art. 11

Uno speciale Regolamento determinerà le
norme riguardanti l'esame d'ammissione
al tirocinio e l'esame d'idoneità al
quale dovranno sottoporsi gli Uditori e gli
Alunni

Art. 12

Durante il tirocinio gli Uditori e gli Alunni
eseguiranno i lavori loro affidati dai Ca-
pi delle Corti, Tribunali od Uffici cui siano
specialmente adetti, e gli Uditori potranno
essere anche applicati, quando la neces-
sità del servizio lo richieda, ad una Giunta
civile di Mandamento o di Polizia in
qualità di Vice Giudice

Bertoli

Art. 13

Le disposizioni degli art. 7, 8, 9, 10, 11, e 12 della presente legge sono surrogate a quelle contenute nel Tit. I, Capo 5. della legge sull'ordinamento giudiziario 13. genn. 1879. e nell'art. 189. della legge 17. Febbrajo 1861. gli Provvisori d'Appello.

§. 3. - Delle condizioni speciali per la nomina ad varj impieghi giudiziarij

Art. 14

L'età necessaria per varj Magistrati ed altri impieghi giudiziarij è quella

1.° di anni 40. compiuti per essere membro della Corte di Cassazione o presidente d'una Corte d'Appello

2.° di anni 30. per essere Consigliere in una Corte d'Appello, cancelliere della Corte di Cassazione, o presidente di un Tribunale di circondario

3.° di anni 25 per essere Giudice d'un Tribunale di circondario, Giudice di Mandamento o di Polizia, o cancelliere in un Tribunale o Corte d'Appello

4.° di anni 21. compiuti per essere cancelliere di una Giudicatura di circondamento o di Polizia, o segretario sia negli uffici del Pubblico Ministero, sia negli uffici della pubblica amministrazione

Art. 15

Per poter essere nominato Giudice Consultore è necessario

1.° dimorare nel comune

2. opere inferite nelle liste degli
elettori comunali

Le funzioni del Giudice Conciliatore
sono incompatibili con la qualità
di Elettore

Art. 16

Per poter essere nominato Giudice di Mandamento
o di Polizia si richiedono le condizioni di
Kronio e di esame prescritte dagli Art.
7, 9, 10, e 10. della presente legge

potranno altresì essere nominati Giu-
dici di Mandamento o di Polizia

1. Laureati in legge dopo sei anni
d'esercizio effettivo dell'Avvocatura avanti
le Corti o i Tribunali

2. I due Giudici e Supplenti laurea-
ti in legge dopo cinque anni di funzioni
possono essere nominati due Giudici di
Mandamento o di Polizia i laureati in
legge che abbiano i requisiti necessari d'
anni almeno all'esercizio dell'Avvocatura
e di dotari esistenti da tre anni

Art. 17

Per poter essere nominato Giudice in un Tribu-
nale di circondario è necessario avere
adempito alle prescrizioni contenute ne-
gli Art. 7, 9, 10 e 10. della presente
legge

potranno ancora essere nominati
Giudici nei Tribunali di circondario

1. I Giudici di Mandamento o di
Polizia dopo cinque anni di funzioni

2. Laureati in legge che abbiano
otto anni di esercizio effettivo dell'
Avvocatura

L'art. 18

Art. 18.

Per essere nominato Consigliere in una Corte d'Appello è necessario essere stato o Presidente d'un Tribunale di Circondario per anni tre, o Giudice d'un Tribunale di Circondario per anni sei, o per anni d'Avvocato esercitante o professore in legge in una Università dello Stato

Art. 19

Per poter essere nominato Consigliere nelle Corti di Cassazione è necessario essere stato o membro d'una Corte d'Appello per anni sei, o presidente d'un Tribunale di Circondario per anni otto, o per anni dodici o d'Avvocato esercitante o professore in legge in una Università dello Stato

Art. 20

Per la nomina dei Funzionari del Pubblico Ministero e degli Uffizj della Pubblica Istruzione e per il passaggio dei primi nelle Magistrature giudicanti continueranno ad osservarsi le condizioni prescritte dalle leggi rammentate all'Art. 1

Art. 21

per essere ammessi agli Uffizj di Cancelleria proprii Giudici di Mandamento ed i Tribunali di Circondario, non che a quelli di Segreteria proprii gli Uffizj del Pubblico Ministero o della pubblica Istruzione, è necessario

- 1. l'aver compiuto l'intero corso delle scuole liceali
- 2. l'aver subito con successo un esame d'idoneità nei modi che faranno determinati con appositi Regolamenti

Art. 22

potranno essere nominati famellieri d'una Corte d'Appello

1. Staurati in leggi che abbiano esercitata funzioni giudiziarie nella Magistratura giudicante o nel pubblico Ministero pel corso di quattro anni o che siano stati per uguale tempo Segretari d'un Ufficio di Procurator Generale

2. I famellieri dei Tribunali di Circondario dopo sei anni di funzioni

E Vicefamellieri delle Corti d'Appello potranno essere nominati i Vicefamellieri dei Tribunali di Circondario, i Segretari Procuratori dei Proveri, i famellieri delle Giudicature di Mandamento

Art. 23

per poter essere nominato famellieri della Corte di Cassazione è necessario essere laureato in leggi ed avere esercitato funzioni giudiziarie nella Magistratura giudicante o nel pubblico Ministero pel corso di anni otto o la professione di Avvocato per dieci anni; ovvero essere stato famelliere d'una Corte d'Appello o Vicefamelliere della Corte di Cassazione

E Vicefamellieri della Corte di Cassazione potranno essere nominati i laureati in legge che abbiano esercitato o funzioni giudiziarie per anni o l'avvocatura per anni cinque

Art. 24. Disposizioni Speciali sopra alcuni
Stipendij della Magistratura

L. 20.0

461

Art. 24

Il riparto delle attuali categorie degli stipendi assegnati dalla legge 20. Giu. 1877. ai consiglieri di Corte d'Appello, Sostituti procuratori Generali nelle medesime, Presidenti dei Tribunali di Circondario e procuratori del Re si farà nella proporzione di $\frac{1}{6}$ gl. prima categoria, di $\frac{1}{6}$ gl. seconda e di $\frac{4}{6}$ gl. terza

Art. 25

Gli stipendi dei Presidenti di Sezione delle Corti d'Appello saranno determinati nelle seguenti categorie

$\frac{1}{2}$ a 9000 lire

$\frac{1}{2}$ a 8000 lire

Art. 26

E' abolita l'ultima categoria in Ln 2000. degli stipendi dei Giudici di Tribunale di Circondario e dei Sostituti procuratori del Re e il riparto delle tre rimanenti farà fatto e fatto nello stesso modo che è prescritto dal precedente Art. 24

Disposizioni finali e transitorie

Art. 27

L'estinzione dei Giudici Conuliatari andrà in attuazione in tutte le Province del Regno quando sarà pubblicato e posto in vigore nelle medesime il nuovo Codice di procedura Civile

Art. 28

Le disposizioni contenute nei precedenti Art. 24, 25, e 26 avranno la loro esecuzione a misura che si verificheranno i fatti sopra

anti e in modo da non cedere la somma
stanziata annualmente in Britannia per
il personale della Magistratura

Art. 29

Nelle parti non modificate e non contrarie
alle presenti leggi continueranno a
rimanere in osservanza le rammentate
leggi 13. e 20. genn. 1859. e 17. febbrajo
1861

Art. 30

La presente legge avrà vigore a cominciare
dal 1° gennaio 1861.

I - Dividere *effetti* le attuali categorie di Stipendio

- dei Consiglieri di Corteo
- dei Sostituti *Primi Gentili*
- dei Presidenti dei Tribunali
- dei Procuratori del Reo

II - Distribuire le categorie di Stipendio dei Presidenti di Sezione delle Corti in 10, 9, e 8 mila lire e dividerle *effetti* metà

III - Tagliare l'ultima categoria di Stipendio dei Giudici di Tribunale e dei Sostituti *Primeri del Reo* e dividerlo *effetti* tre rimasanti *effetti*

	I		Differenza	
	Spesa attuale	Spesa nuova	In più	In meno
616 - Consiglieri di Corteo	2,392,000	2,287,000		105,000
128 - Sost. <i>Primi Gentili</i>	736,000	703,000		33,000
129 - Presidenti di Trib.	612,000	579,000		33,000
129 - Procuratori del Reo	612,000	579,000		33,000
II				
19 - Presid. di Sezione nelle Corti	170,000	161,000		9,000
III				
752 - Giudici di Tribunale	1,954,000	2,057,500	113,500	
261 - Sostituti <i>Primeri del Reo</i>	678,000	717,000	39,000	
			152,500	213,000
				152,500
				60,500

La distribuzione *effetti* è $\left\{ \begin{array}{l} 1/6 \\ 1/6 \\ 4/6 \end{array} \right.$

N.º 89.

Progetto di legge - presentato
dal Ministro di Giustizia, Istruzione e Culto
(Pisani)

Modificazioni alla legge generale
d'ordinamento giudiziario del Regno

Tratta dal 6 luglio 1865.

Seduta 7. marzo 1864

Primo	1° ufficio	—	De Donno
	2° uf	—	De Filippis
	3° uf	—	Costese
	6° uf	—	Dargatti
	7° uf	—	Tecchia
	9° uf	—	Bertea

L'op. (viva) convalida della convenienza che si estenda alla facoltà la legge generale sull'ordinamento giudiziario ed incarica il presidente di procurare che sia fatta esitanente alla Commissione per la legge stata presentata a tale scopo onde proceda nei sensi tenuti in quelli fra intimamente collegati quelli di questa Commissione con dichiarazione che non sarà presentata la relazione della medesima finché siasi riferita dalla predetta

Si passa alla relazione del mandato rivisto dai Amministrati

1° ufficio De Donno — Accettare la legge sopprimere però l'art. 110 restringere il numero dei tribunali Nel voto Mandato di fiducia

2° uf De Filippis — Accettare la legge — Esaminare bene la questione dei giudici conciliatori

3° uf Costese — Mandato di fiducia

6° uf Dargatti — Accettare con alcune modificazioni la legge con incarico per alcuni emendamenti agli articoli — E con istanza per una nuova circoscrizione giudiziaria

7° uf Tecchia — Opinione pregiudiziale che non si discutere la presente legge finché siasi riferita sulla ricordata legge dell'estensione alla Toscana dell'ordinamento giudiziario — Fu via subordinata chiamare l'attenzione sulla istituzione dei giudici conciliatori

9° uf Bertea — Rinviare a tempo indeterminato la discussione per un ordinamento generale

La seduta è rinviata ~~temporaneamente~~ a Lunedì 14 correnti ore 12 m^e

Berto

un anno di pratica di rivedere l' esame per essere nominati Giudici di Mandamento - e che solo dopo tre anni si possa rivedere l' esame per essere giudici di Tribunale - Bentinelli e Buzgato desiderano un altro modo che nelle leggi non si prescrive un periodo di due esattori il giudice di Mandamento - Buzgato poi mentre si accetta alla proposta di Filippo vorrebbe che si facesse anche per i giudici di Mandamento un tempo di pratica maggiore di un anno - Filippo oppone il periodo che più non si abbiano a trovare giovani che addecano la carriera di giudice di Mandamento - lo loro si impone un troppo lungo periodo di pratica - Bentinelli vorrebbe che in nessun caso dipendesse dalla volontà dei giovani di scegliere la carriera ritenendo il pubblico servizio essere una destinazione piuttosto che un altro - Filippo dice ciò non essere possibile perché le giurisdizioni sono l' una subordinata all' altra ed a suo avviso il grado di capacità deve necessariamente essere diverso - Contessa trova qualche difficoltà alla proposta di Filippo nella distinzione di pratica introdotta più all' art. 9 - Filippo dice che necessariamente tale distinzione deve figurare una volta che si annuncia la sua proposta.

In proposito all' unanimità si delibera - l' essere unica denominazione unica di Uditore - Doppiezza di esame teorico e pratico - periodo normale di pratica annua tre - facoltà a coloro che aspirano al posto di giudice di Mandamento di rivedere l' esame pratico dopo un anno - Modificazioni dipendenti al § 2° per metterlo in connessione alla deliberazione della Commissione - Con accortezza che l' applicazione di cui all' art. 14 per fatto quando lo ufficio di giudice lo riveda per essere reale e ciò perché l' art. 8° dicendo che gli uditori sono nominati dal Ministro potrebbe lasciare al riguardo un qualche equivoco -

Si viene alla discussione del § 2° (art. 14.) che è approvato ed aggiunto dell' art. 2° anche per i giudici Consiliari che si dovranno comprendere nel 2° della stessa articolo -

Dopo di danno vorrebbe interamente sopprimere quest' art 14
con le sue eccezioni di defilizzo coordinate all' art 19
e non invece.

All' art 15. Borgatti per mandato del suo ufficio propone che si dia
una ipotesi ed eleggibile, e non si deve occuparsi già dell'ipotesi
all' art 16 la fine Borgatti propone che si dia i laureati
in legge dopo tre anni d' esercizio effettiva dell' avvocatura
& delle procure e patrocinatura. Questo proposta è
in massima armonia.

art 17. Prevedere la modificazione di conciliazione cogli articoli
precedenti ed inoltre a tre anni per i giudici di man-
= damento ed a sei anni per i laureati in avvocatura
procura o patrocinio.

art 18, 19, 20 Approvati.

art 21. Costi vorrebbe modificato il n° 1° perché il tempo
bisogna nelle procedure meridionali si seguono insegnamenti
che da molti governi. Defilizzo suggerisce che in tal
caso questi potremmo rimanere all' opera di cui al n° 2°
potrebbe non debba che l' art 21 vertigine cumulativamente
le condizioni di cui ai detti due n° 1. e 2. si stabilisce di
differenziarli nella pratica.

Dopo di questo anche argomenta di quest' art per adducere
l' attenzione della Commissione sulle conseguenze di deturcazione
che per essere adatte ad essere sigillate ad attenzione del
Ministero la possibilità ed ogni che lui limitazione
del tempo torna ad vantaggio della vecchia magistratura
ed a danno della nuova. La Commissione aderisce
a questo sentimento.

Restante poi la disposizione sul detto art 21. Costi asserviti
i (chronometrici) di differenziare i n° 1. e 2., e dopo aver
= gione si determina che sia sopprimere il n° 1° e sia
solo mantenuto il n° 2°.

art 22 approvato. art 23. aggiungere dopo la parola
laureato in legge e procura e patrocinatura e così
in entrambi le parti dei art.

art 24. Sopprimerlo e leggere che gli uffici vorrebbero

Art 25. Dovesi. Esporre delle giurisdizioni a prestazioni e
che le economie politiche faria restringere
le Corti e tribunali ed aumento occupazio-
ne.

Art. 26 Approvato, con modificazioni la redaz. alla espressione
de' due art. precedenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Mostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e di Culti, è incaricato di presentare al Parlamento Nazionale il progetto di legge per le modificazioni all'ordinamento giudiziario in vigore nel Regno.

Venno addì 5. Luglio 1863.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]